



Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi

A.C. 651 ed abb.

Dossier n° 7 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
3 agosto 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	651 ed abb.
Titolo:	Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi acustici e luminosi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi
Iniziativa:	Parlamentare
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, IX Trasporti
Sede:	legislativa

Contenuto

Il testo della proposta di legge A.C. 651, è **stato ampiamente modificato** a seguito dell'approvazione, durante **l'esame in sede legislativa, in linea di principio di cinque emendamenti presentati dai relatori**. Il testo che deriva da tali modifiche consta di **5 articoli**.

L'**articolo 1**, come sostituito a seguito dell'approvazione in linea di principio **dell'emendamento 1.1**, reca la modifica dell'articolo 172 che ha ad oggetto l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

In primo luogo, al comma 1, viene aggiornato il riferimento normativo relativo alle disposizioni applicabili all'omologazione dei quadricicli a motore della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, sostituendo il riferimento all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, che è stata abrogata, con quello al Regolamento (CE) 15 gennaio 2013, n. 168/2013.

Viene poi introdotto un nuovo comma 1-bis che prevede che **il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia**, quando trasporta un bambino di età inferiore ai **quattro anni** assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, **ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino**, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le categorie dei veicoli a motore sono definite all'articolo 46 del codice della strada. In particolare appartengono alla categoria M1 i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Appartengono alla categoria N1 i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t, alla categoria N2 i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t e alla categoria N3 i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

La disposizione modifica anche il comma 10 dell'articolo 172, che ha ad oggetto **le sanzioni** in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, **introducendo tra le fattispecie sanzionate anche l'ipotesi di utilizzo di un sistema di ritenuta privo del dispositivo di allarme sonoro sopra indicato** (la sanzione applicata è quella prevista per il mancato uso dei sistemi di ritenuta).

L'articolo 1 prevede anche che le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme siano definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si prevede infine che l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applichi **decorsi centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a decorrere dal **1° luglio 2019**.

Si valuti l'opportunità di chiarire quali siano le concrete modalità di applicazione dell'obbligo introdotto dall'art. 1 nel caso in cui, alla data del 1° luglio 2019, non sia stato adottato il decreto ministeriale di cui art. 1, comma 1, lett. b).

L'articolo aggiuntivo, introdotto **dall'emendamento 1.01** approvato in linea di principio, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne

per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a **informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini** previsti dall'articolo 1 e sui **rischi derivanti dall'amnesia dissociativa**, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede inoltre che i messaggi delle campagne **costituiscono messaggi di utilità sociale** ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

L'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri determini i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di tali sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1. Le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale che non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Il successivo articolo aggiuntivo, introdotto **dall'emendamento 1.02** approvato in linea di principio, prevede che al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano disciplinate le modalità con le quali **i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale**, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono **tempestivamente informati dell'assenza degli stessi**.

L'ulteriore articolo aggiuntivo, introdotto **dall'emendamento 1.03** approvato in linea di principio, prevede che al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli **con appositi provvedimenti normativi possano essere previste agevolazioni fiscali**, limitate nel tempo.

Si tratta dunque di una norma programmatica di cui andrebbe valutata l'opportunità di specificare più puntualmente i contorni e la portata modificativa, anche alla luce di quanto prescritto dagli articoli 23 Cost. (Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge) e 81, terzo comma Cost. (Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte).

L'articolo aggiuntivo, introdotto infine **dall'emendamento 1.04** approvato in linea di principio, contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Relazioni allegare o richieste

Tutte le proposte di legge abbinare sono accompagnate dalla necessaria relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano ulteriori iniziative sulla tematica affrontata dalla proposta di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo della proposta di legge in esame, come risulta a seguito dell'approvazione in linea di principio degli emendamenti, reca essenzialmente disposizioni in tema di **sicurezza stradale** (sia con riguardo alla modifica del codice della strada, sia con riferimento alle campagne informative che dovrebbero accompagnare l'intervento di riforma). Tale materia è riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di **ordine pubblico e sicurezza** ([art. 117, secondo comma, lettera h\), Cost.](#)).

Per quanto concerne la disciplina delle **sanzioni amministrative** per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta (sentenze n. 428/2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106/2006, n. 384/2005, n. 50/2005; n. 12/2004).

La disposizione che rimette ad un atto regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle modalità secondo le quali gli asili nido o le scuole dell'infanzia informano tempestivamente i genitori o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale dell'assenza dei figli, rientra anche nella **materia istruzione**.

In materia di istruzione, la Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato le norme generali (art.

117, secondo comma, lett. n), e alla competenza concorrente tra Stato e regioni le norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma).

Al riguardo, la Corte Costituzionale, nella **sentenza 279/2005**, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del [d.lgs. 59/2004](#), ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro competenziale delineato dalla Costituzione. In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai "principi fondamentali", i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». La Corte è tornata sull'argomento con la **sentenza 200/2009**, concernente l'[art. 64 del D.L. 112/2008 \(L. 133/2008\)](#), nella quale ha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di "norme generali sull'istruzione". Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla [L. 53/2003](#), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle "norme generali sull'istruzione" evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, rientrano in tale ambito, fra l'altro, la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime, la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, i principi della valutazione complessiva del sistema, i principi di formazione degli insegnanti. Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche e quelle sull'assetto degli organi collegiali.

L'autonomia scolastica è regolata dall'art. 21 della della L. 59/1997 e dal DPR 275/1999, conseguentemente adottato. In particolare, in base al combinato disposto delle due fonti citate, le istituzioni scolastiche sono dotate, per quanto qui più interessa, di **autonomia amministrativa** (oltre che di autonomia didattica e di ricerca, organizzativa e finanziaria). Nello specifico, con l'autonomia amministrativa si fa riferimento al trasferimento alle scuole delle funzioni relative, fra l'altro, al **rapporto con gli alunni**, che non siano riservate all'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14, DPR 275/1999).



Considerato che la materia su cui interviene l'emendamento 1.02, approvato in linea di principio, investe altresì profili di competenza legislativa regionale, si valuti l'esigenza di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca ivi previsto.

La norma programmatica introdotta con riferimento alla possibile introduzione in un futuro atto normativo di agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, relative all'acquisto dei dispositivi antiabbandono rientra nella materia di esclusiva competenza statale **sistema tributario e contabile dello Stato** (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione).

Attribuzione di poteri normativi

Ai sensi dell'articolo 1, è rimessa ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle specifiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino.

Ai sensi dell'articolo aggiuntivo introdotto dall'emendamento 1.02, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinate le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono tempestivamente informati dell'assenza degli stessi.

cost0007	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	 CD_trasporti